



**Tribunale Ordinario di Milano**  
*Ufficio del Giudice per le indagini preliminari*  
dr. Guido Salvini

**N.33714/16 RGNR Mod. 21**

**N. 3502/17 RG GIP c/Noti**

**DECRETO DI RIGETTO DI ARCHIVIAZIONE CON P'INDICAZIONE DI ULTERIORI  
INDAGINI E DI ARCHIVIAZIONE PARZIALE**  
art. 409/411 c.p.p.

Il Giudice per le indagini preliminari, dr. Guido Salvini,

Letti gli atti del procedimento penale indicato,

nei confronti di :

- **PROFUMO Alessandro**, elettivamente domiciliato i difensori di fiducia avv. Francesco Mucciarelli e avv. Adriano Raffaelli entrambi del Foro di Milano, non presente
  
- Difensori di fiducia dalla persona sottoposta alla indagini **avv. Francesco Mucciarelli e avv. Adriano Raffaelli** entrambi del Foro di Milano, entrambi presenti
  
- **VIOLA Fabrizio**, elettivamente domiciliato i difensori di fiducia avv. Francesco Mucciarelli e avv. Adriano Raffaelli entrambi del Foro di Milano, non presente
  
- Difensori di fiducia dalla persona sottoposta alla indagini **avv. Francesco Mucciarelli e avv. Adriano Raffaelli** entrambi del Foro di Milano, entrambi presenti
  
- **SALVADORI Paolo**, nato a Castelfiorentino n. 21.07.1947, residente a Fiesole, via Monte Ceneri n.1, non presente
  
- Difensore di fiducia della persona sottoposta alle indagini **avv. Pier Matteo Lucibello** del Foro di Firenze, presente
  
- soggetto sottoposta alle indagini **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA**, con sede a Siena piazza Salimbeni n.3 in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata presso il difensore avv. Nicola Apa del Foro di Roma, non presente

- Difensore di fiducia della persona sottoposta alle indagini **avv. Nicola Apa** del Foro di Roma, presente

\*\*\*\*\*

- **Persona offesa** dal reato – opponente **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA**, con sede a Siena piazza Salimbeni n.3 in persona del legale rappresentante pro tempore, non presente
- Persone offese dal reato – opposenti **ASSOCIAZIONE “BUON GOVERNO MPS”, BECHERINI Marita, soci di Banca MPS e SESTIGIANI Norberto** domiciliati ex lege presso il difensore avv. Paolo Emilio FALASCHI del Foro di Siena, non presente
- Difensore delle persone offese **avv. Paolo Emilio FALASCHI** del Foro di Siena, presente
- Persona offesa dal reato- opponente **BURRINI Sergio** domiciliato ex lege presso il difensore Massimo ROSSI del Foro di Siena (nomina depositata in data 13.05.19), presente
- Difeso di fiducia dall’**avv. Massimo ROSSI** del Foro di Siena, con studio in Siena Viale Cavour n. 136, presente
- Persona offesa dal reato – opponente **CONSOB** con sede in Roma, via Giovanni Battista Martiri n.3, non presente
- Persona offesa dal reato – opponente **BANCA D’ITALIA** con sede a Roma, via Nazionale n.91, non presente
- Persone offese dal reato – opposenti **SBROLLINI Sabino**, nato a Potenza Picena il 02.06.1950, **IACHELLI Marisa**, nata a Sant’Elpidio a Mare il 17.06.1958, **MARZIOLI Costante**, nato a Recanati il 26.08.1940, **VIRGILI Maria**, nata a Recanati il 25.06.1949, **GIDEA SRL**, con sede legale a Castelfidardo (AN), via O. Pigni n.49, **MATTIOLI Gianluca**, nato a San Benedetto del Tronto il 26.11.1983, **MORO Cecilia**, nata a Montefano il 19.02.1962, domiciliati ex lege presso il difensore avv. Mauro Minestroni del Foro di Ancona, non presente
- Difensore delle persone offese **avv. Mauro Minestroni** del Foro di Ancona, presente

- Persona offesa dal reato – opponente **Prof. Abg. Minestrone Mauro** del Foro di Ancona, con studio in Recanati, c.so Persiani n.33, presente **il quale dichiara di nominare difensore l'avv. Paolo Emilio FALASCHI del Foro di Siena**
- Persone offese dal reato **Calvino Antonino** nato a San Vito Lo Capo (TP) l'08.05.1944), **Grazia Calvino** nata a Borgo Valsugana (TN) il 29.06.1983, domiciliati ex lege presso il difensore avv. Picotti Matteo del Foro di Milano, non presenti
- Difensore delle persone offese **avv. Picotti Matteo** del Foro di Milano, presente

per il reato **i primi tre** di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p. e 2622 commi 1, 3 e 4 Codice civile . con riguardo alle relazioni dei bilanci di BMPS dalla trimestrale del 31 marzo 2012 alla semestrale del 30 giugno 2015

fatti commessi a Siena dal 31 marzo 2012 sino al 6 agosto 2015

Il **quarto** degli illeciti amministrativi di cui agli articoli 5,6,7, 8 e 25 ter lett B) in relazione al delitto descritto sub A) quantomeno da Profumo e Viola quali persone in posizione apicale alla società

In Siena e Milano dal 31 marzo 2012 sino al 6 agosto 2015

Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in data 3 maggio 2018 e pervenuta il 28 giugno 2018.

Sentite le parti all'udienza in Camera di consiglio in data 21 maggio 2019

Ritenuto che la richiesta dei Pubblici Ministeri si basa ampiamente sulla consulenza<sup>1</sup> disposta in data 15 giugno 2018 dalla **Procura Generale, affidata alla dr.ssa Lara Castelli e al prof. Roberto Tasca** e depositata in data 2 novembre 2018<sup>2</sup>.

Nell'elaborato si afferma in sintesi, con riferimento al bilancio del 2012 che, dopo il cambio manageriale ai vertici di BMPS, le rettifiche proposte dalla Banca d'Italia erano state accolte al 92,6% ed in particolare erano state recepite rettifiche per 726 milioni di euro. Inoltre i risultati dell' *'Asset Quality Review* comunicati alla Banca il 9 dicembre 2014 con l'indicazione dei fattori che avrebbero portato al deterioramento<sup>3</sup> sarebbero stati recepiti dalla Banca e il 31% delle posizioni indicate da BCE sarebbero state riclassificate con svalutazione dell'intero portafoglio

<sup>1</sup> e sulle testimonianze in essa contenute nonché su "valutazioni" degli operanti della Guardia di Finanza- Nucleo di Polizia Valutaria

<sup>2</sup> il quesito posto della Procura Generale fa riferimento al rispetto di principi contabili internazionali e di correttezza in relazione all'indicazione nei bilanci dei crediti deteriorati, all'idoneità delle comunicazioni agli investitori dei rischi realmente esistenti, all'eventuale ritardo delle operazioni di rettifica dei crediti del 2016 e del 2017 rispetto alla conoscenza delle cause delle rettifiche stesse e in generale al rispetto da parte della Banca delle buone pratiche bancarie con riguardo al tema di crediti in sofferenza

sino al 38,85%. Vi sarebbe stata inoltre una modifica nella politica della gestione dei crediti. Con riferimento all'evoluzione delle procedure interne adottate dalla Banca in tema di riclassificazione dei crediti deteriorati<sup>4</sup> nella consulenza si osserva che il Cda della Banca aveva deliberato in materia 13 volte fra il 2012 e il 2015 e i clienti in sofferenza erano stati trasferiti in una struttura ad hoc per la gestione del rischio e il recupero delle sofferenze, strutturando un team per la gestione degli incagli e sollevando le filiali della gestione di tali posizioni. Tali nuove metodologie avevano portato nel 2014 a rettifiche di crediti, anche sulla base di proiezioni, per 4195 milioni e ad un'efficace azione di monitoraggio<sup>5</sup>. Vi erano state quindi nel 2014, sulla base di tale metodologia, rettifiche per 5,9 miliardi e rettifiche complessive sui crediti per 7,8 miliardi, non diverse da quelle avvenute in altre banche come Intesa San Paolo s.p.a.. L'elaborato passa poi a prendere in esame l'analisi di singole posizioni creditorie<sup>6</sup>.

Con riferimento quindi, e comunque solo alle posizioni esaminate, le informazioni contenute nei bilanci del 2012, 2013, 2014 e nella relazione semestrale del 2015, una volta intervenute le riclassificazioni, sarebbero state idonee alla presentazione all'esterno del rischio di credito di BMPS. Successivamente al 2014 altre rettifiche apportate dalla Banca sarebbero comunque state dovute al peggioramento delle condizioni del debitore od alla prosecuzione delle procedure esecutive azionate dalla Banca stessa. Inoltre in linea generale il portafoglio dei crediti deteriorati di BMPS sarebbe in linea con le svalutazioni medie del sistema bancario italiano.

In conclusione il nuovo management nominato nel 2012 avrebbe fatto fronte ad una revisione profonda delle Direzione crediti e delle relative procedure interne e la metodologia applicata dalla BCE con l'esercizio dell'Asset Quality Review avrebbe di per sé comportato una discontinuità con la prassi delle banche italiane portando a maggiori rettifiche nel bilancio BMPS dipeso in larga parte dall'applicazione di una nuova metodologia. La Banca avrebbe comunque recepito nel bilancio del 31 dicembre 2014 le rettifiche emerse in sede di AQR.

Non ritiene tuttavia questo giudice che l'elaborato dei Consulenti della Procura Generale sia determinante ai fini della decisione.

Infatti sono stati acquisiti agli atti elaborati riguardanti il medesimo tema dei crediti deteriorati che appaiono meditati e che hanno quantomeno pari dignità da un punto di vista bancario e finanziario.

Ci si riferisce in particolare alla consulenza depositata nel processo civile in corso a Firenze ed **instaurato dalla Alken Fund** nei confronti di Monte dei Paschi Siena. Tale **consulenza affidata**

---

<sup>3</sup> e cioè l'eccessiva espansione della concessione di crediti dal 2008 al 2010, la bassa qualità del portafoglio della Banca Antonveneta e la mancata attenzione prestata nei crediti verso soggetti operanti in Toscana

<sup>4</sup>

in base al principio contabile internazionale IAS 39 e al Regolamento UE 2015\227 che riguarda i crediti incagliati ed i crediti in sofferenza

<sup>5</sup>

in particolare sarebbero stati accolti i criteri della metodologia AQR che introduceva la presenza di un trigger event quale condizione per la riclassificazione in negativo di un credito

<sup>6</sup>

quali il gruppo Sorgenia, Antonio Amato & C. Molini e Pastifici, Induxia srl, il gruppo Fratelli D'Amico, il gruppo Zella Giovinazzi. In quest'ultimo caso si rileva un ritardo della classificazione dei crediti in sofferenza ( per circa 2,1 milioni ) intervenuta solo nel 2015 dopo sette anni dalla classificazione come incaglio forse per evitare il fallimento del gruppo (pp. 57-58)

**al prof. Eugenio D'Amico** è stata depositata in un momento successivo alla richiesta di archiviazione, il 17 aprile 2019, ed i profili trattati sono sostanzialmente i medesimi oggetto della Consulenza, anch'essa precedente, disposta dalla Procura Generale.

La consulenza del prof. D'Amico ha comunque per base gli investimenti effettuati in azioni BMPS dal gennaio 2012 al maggio 2016 da Alken Fund e la sottoscrizione degli aumenti di capitale della Banca del 2014 e del 2015, fatti che legittimerebbero una richiesta di risarcimento per i danni subiti in quanto il Fondo, se avesse conosciuto la reale situazione della Banca, non avrebbe effettuato alcun investimento <sup>7</sup>.

Sintetizzando quindi l'esposizione del Consulente egli afferma che le operazioni Nomura e Deutsche Bank sottoscritte nel 2008 e 2009 da BMPS per complessivi 5 miliardi non riguardavano investimenti in titoli di Stato, come si era voluto far credere, bensì derivati creditizi ad alta rischiosità e che l'operazione, assimilabile ad un Credit Default Swap, era stata classificata come se fosse un'altra operazione molto meno rischiosa.

Tali due operazioni avrebbero dovuto coprire le perdite seguite alle operazioni Alexandria e Santorini<sup>8</sup> ma avrebbero invece prodotto un'ulteriore perdita pari a oltre 2 miliardi di euro.

Le argomentazioni in proposito del Consulente non appaiono peregrine<sup>9</sup> e altrettanto deve dirsi di successivi passaggi dell'elaborato in cui questi analizza globalmente la correttezza dell'iscrizione dei crediti deteriorati ed i bilanci a partire dal 2012.

In particolare il consulente rileva che la Banca tra il 2012 e il 2017 aveva effettuato rettifiche di valore su crediti per un valore molto elevato ( 25 miliardi pari ad oltre tre volte il patrimonio consolidato di 8,1 miliardi) e soprattutto che gli accantonamenti resi necessari da tale situazione erano stati *operati dopo e non prima* le operazioni di aumento di capitale<sup>10</sup> come se le rettifiche sui crediti dovessero essere "gestite" rinviandone la rilevazione contabile rispetto all'effettiva emersione del problema al fine di rendere appunto possibili gli aumenti di capitale del 2014 e del 2015<sup>11</sup>.

Inoltre l'ispezione della Banca d'Italia conclusa il 12 marzo 2013 che già formulava un giudizio sfavorevole dovrebbe ritenersi solo una rappresentazione parziale di un quadro ancora più grave in quanto analizzava solo 357 posizioni per un importo complessivo di 4,6 miliardi cioè un campione parziale rispetto al totale dei crediti deteriorati che ammontavano verosimilmente a più

---

<sup>7</sup> l'investimento complessivo del Fondo era stato di circa 497 milioni di euro

<sup>8</sup>

oggetto di una precedente *tranche* dei procedimenti riguardanti Monte dei Paschi

<sup>9</sup>

cfr. pp.12- 28 della consulenza

<sup>10</sup>

ad esempio la Banca aveva iscritto rettifiche per circa 7 miliardi nel secondo semestre del 2014 solo dopo l'aumento di capitale del 2014 effettuato nel giugno di quell'anno. Inoltre i comunicati stampa della Banca come quello del 12 marzo 2014 non avrebbero correttamente esposto l'effettiva situazione ( p.32 della consulenza)

<sup>11</sup> in relazione ai prospetti della Banca su cui si sono basati gli aumenti di capitale del 2014 e del 2015 l'avv. Minestrone ha anche insistito nel corso della discussione per la contestazione della reato di cui all'art. 173 bis del Testo Unico Bancario in base al quale è punito chi nei prospetti richiesti per le offerte al pubblico di prodotti finanziari espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo da indurre in errore i destinatari delle proposte

di 26 miliardi<sup>12</sup>. Quindi il giudizio di inadeguatezza organizzativa, procedurale e globalmente aziendale formulato dalla Banca d'Italia nei confronti di Monte dei Paschi non rifletteva del tutto l'ancor più grave stato dei fatti in quanto non descriveva completamente la situazione di rischio in cui si trovavano i clienti dell'istituto.

Ancora dopo il *Comprehensive assessment* del 2014 la BCE il 9 dicembre 2014 con una lettera riservata dai toni assai perentori diretta all'Amministratore delegato segnalava gravi criticità tra cui il fatto il 31% dei crediti *in bonis* fossero in realtà da classificare come crediti deteriorati con una sottostima quindi di circa 11 punti in percentuale di crediti deteriorati rispetto a quanto ritenuto dalla Banca<sup>13</sup>.

Anche il bilancio del 2016 sarebbe stato caratterizzato da una sottostima delle necessarie rettifiche sui crediti ed infine la relazione degli ispettori della BCE del 2 giugno 2017, svoltasi ad ampio raggio e cioè sulla buona parte dei crediti in bilancio, avrebbe evidenziato un significativo numero di riclassificazioni dalle categorie *in bonis* alla categoria deteriorati. Inoltre molti crediti non dovevano essere esposti come semplici crediti a **inadempienza probabile ma come vere e proprie sofferenze** in quanto riguardavano piccole e medie imprese che avevano poche speranze di varare piani di ristrutturazione. Vi era quindi, secondo la relazione del giugno 2017, la necessità di stabilire ulteriori accantonamenti per 7,55 miliardi<sup>14</sup>.

Se tutte le rettifiche a partire dal 2015 fossero state correttamente apportate il patrimonio civilistico di Monte dei Paschi si sarebbe ridotto quasi a zero e la Banca avrebbe avuto serie difficoltà a continuare ad operare<sup>15</sup>.

In questo quadro caratterizzato da ricostruzioni argomentate in modo articolato e confliggenti nelle conclusioni finali<sup>16</sup> la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura **non offre una risposta soddisfacente** in quanto si limita a riportare nella motivazione le dichiarazioni

---

<sup>12</sup> in proiezione quindi le rettifiche per 750 milioni di euro seguite al rapporto della Banca d'Italia avrebbero dovuto essere ben maggiori quantomeno ammontanti a 4,3 miliardi di euro

<sup>13</sup> tale criticità non poteva riferirsi ad un cambio della metodologia di valutazione imposto da BCE in quanto tutti gli altri istituti sottoposti a controllo avevano evidenziato la necessità di rettifiche molto minori nel passaggio tra il bilancio del 2013 e quello del 2014 (vedi p.43 della consulenza). Anche in questo contesto, secondo la consulenza, vi sarebbe stato un difetto di comunicazione ai clienti ( ad esempio con la comunicazione "rassicurante" del 29 luglio 2106 ) e soprattutto la Banca avrebbe effettuato le ulteriori rettifiche, resesi necessarie, solo dopo e non prima di aver effettuato l'aumento di capitale

<sup>14</sup> a fronte di un patrimonio civilistico ridotto in quel momento a 6 miliardi

<sup>15</sup>

p. 59 della consulenza

<sup>16</sup>

quanto esposto in merito alla consulenza del prof. D'Amico esime dal riferire dettagliatamente in merito alle consulenze dell'ing. **Giuseppe Bivona allegata alle memorie di opposizione delle persone offese** ma che comunque giungono sostanzialmente alle medesime conclusioni. In particolare anche l'ing. Bivona osserva che la Banca aveva fatto figurare come semplici "*sofferenze*" molti crediti ormai del tutto inesigibili e che l'entità dei crediti deteriorati era stata disvelata dalla sua Direzione a "*tappe*" effettuando aumenti di capitale che servivano a colmare "*buchi*" che si erano già evidenziati. Inoltre le comunicazioni al mercato sarebbero state sistematicamente ingannevoli a partire ad esempio dal comunicato del 24 gennaio 2013, in costanza della guida di Profumo e Viola in cui si affermava che "*la situazione è completamente sotto controllo*" e da quello del 26 ottobre 2014 in cui si definiva la struttura patrimoniale della Banca "*solida*" ( cfr. rispettivamente pp. 8, 15 , 27, 28 e 29 della consulenza Bivona in data 26 marzo 2019 che espone elementi di critica alla consulenza Castelli-Tasca)

soprattutto di alcuni funzionari della Banca d'Italia senza ricostruire in modo organico la complessa vicenda dell'esposizione dei crediti deteriorati.

Appare quindi necessario un approfondimento tecnico ed una verifica di insieme che tengano conto degli opposti elementi forniti dalle parti e che possa affrontare e dare una risposta soddisfacente e definitiva ai seguenti quesiti :

- verificare in particolare se, nel periodo di riferimento, la valutazione dei crediti iscritti a bilancio e nelle relazioni semestrali, e le corrispettive rettifiche, fossero corretti da un punto di vista contabile e giuridico, con specifico riferimento ai c.d. "*non performing loans*".

- stabilire di conseguenza l'eventuale valore contabile corretto dei *non performing loans* negli anni di riferimento 2012-2015 (sino alla semestrale 6.8.2015) che avrebbero dovuto essere iscritti nei documenti contabili.

-verificare quale impatto economico e finanziario sui documenti contabili avrebbe avuto l'eventuale corretta rettifica individuata dalle consulenze mediante l'iscrizione corretta a bilancio di rilevanti porzioni di crediti deteriorati in relazione alle soglie di punibilità dei reati di false comunicazioni sociali nella formulazione al tempo in vigore per i reati così come prospettati<sup>17</sup>.

-verificare il patrimonio netto della Banca negli anni interessati (2012-2015) all'esito delle eventuali rettifiche sui crediti deteriorati e con riferimento agli indicatori e alla normativa del Comitato di Basilea, al fine di comprendere se l'attività bancaria portata avanti da Monte Paschi, nonché gli aumenti di capitale operati sul mercato proprio in quegli anni, e la doverosa corretta informazione al pubblico da parte dell'Istituto, quotato sul mercato di Borsa Italiana, fossero coerenti e veritieri con l'effettiva situazione patrimoniale della Banca e se l'informazione veicolata al pubblico fosse coerente con quanto rilevato dagli elaborati citati.

Inoltre potrà essere valutata l'opportunità di procedere all'audizione dei testimoni indicati nelle memorie di opposizione dell'avv. Falaschi e dell'avv. Rossi.

Per quanto concerne invece la posizione della **persona giuridica Banca Monte dei Paschi di Siena in relazione agli illeciti amministrativi prospettati** nei suoi confronti devono condividersi le osservazioni formulate dal difensore all'udienza del 21 maggio 2019. Nei suoi confronti infatti l'archiviazione deve ritenersi definitiva in quanto ai sensi dell'art. 58 del Decreto legislativo 51/1998 il decreto di archiviazione adottato dai Pubblici Ministeri in data 4 maggio 2018 veniva comunicato al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello. Tale organo disponeva alcuni accertamenti previsti dallo stesso art. 58 ed in particolare la citata consulenza tecnica depositata in data 2 novembre 2018. I consulenti concludevano che non si ravvisavano elementi di responsabilità a carico del management della Banca in carica dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2015. La Procura Generale ritrasmetteva il fascicolo **senza procedere nei confronti della Banca alla contestazione di violazioni amministrative** e quindi il procedimento nei suoi confronti era a questo punto già definito con la conferma tacita dell'archiviazione. L'articolo 58

---

<sup>17</sup> in proposito i difensori degli indagati, in particolare l'avv. Apa nel corso della discussione all'udienza del 21 maggio 2019, hanno rilevato che comunque nei prospetti informativi, di cui sono stati depositati stralci e sulla cui base vi sono stati gli aumenti di capitale sociale del 2014 del 2015 erano indicati nelle prime pagine i fattori di rischio per gli investitori. Si tratta di un profilo che attiene anche all'elemento soggettivo del reato e che potrà essere valutato all'esito delle indagini difensive disposte.

del citato Decreto infatti prevede un procedimento semplificato senza possibilità di controllo da parte del giudice

**PQM**

Visto l'art.409 c.p.p.

**DISPONE**

l'archiviazione del procedimento nei confronti della **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA,**

Visto l'art. 409 quarto comma c.p.p.

**respinge**

La richiesta di archiviazione nei confronti di **PROFUMO Alessandro, VIOLA Fabrizio e SALVADORI Paolo,** e dispone la ritrasmissione del fascicolo ai Pubblici Ministeri dr. Civardi, dr.Baggio e dr. Clerici per le ulteriori indagini da svolgersi nei suoi confronti come sopra indicato fissando per la loro esecuzione un termine di mesi nove

Milano, 25 luglio 2019

Il Giudice  
Guido Salvini